

Ingegneri, niente albo se lavorano per la p.a.

Non è automatico il diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo per gli ingegneri dipendenti per cui è previsto il solo obbligo di abilitazione professionale. Gli ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività di progettazione per conto della p.a. con il requisito della (mera) abilitazione, senza necessità di iscrizione all'albo. Perciò in questo caso, a differenza degli avvocati, non si può affermare che l'iscrizione all'albo è presupposto indispensabile per svolgere l'attività a favore dell'ente di appartenenza. Questa è quanto si legge nella circolare del Consiglio nazionale ingegneri n. 615 in merito alla sentenza n. 7776 del 2015 con cui la Corte di cassazione (in una vertenza tra l'Inps ed un avvocato dipendente pubblico) ha stabilito che il rimborso della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati dovesse essere corrisposto dall'ente pubblico datore di lavoro.

Ne deriva che viene meno la condizione per esigere il rimborso



Il presidente del Cni, Armando Zambrano

della quota di iscrizione eventualmente pagata dall'interessato. Inoltre, a parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, «qualora la normativa preveda l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per il dipendente ingegnere, il pagamento della relativa tassa annuale di iscrizione (facendo applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza del Consiglio di stato e della Corte di cassazione) sarà a carico dell'ente datore di lavoro e, se il versamento è stato anticipato dal dipendente, deve essergli rimborsato». Concludendo il Consiglio nazionale sottolinea

«il carattere eccezionale della previsione dettata dalla normativa sugli appalti pubblici, ovvero la sussistenza di una disposizione espressa che richiede la sola abilitazione per svolgere attività professionale. Tale disposizione va intesa come eccezione alla regola generale della necessaria iscrizione all'albo e non può quindi trovare applicazione al di fuori dei casi legislativamente previsti (articolo 90, dlgs n.

163/2006, e articolo 9, dpr n. 207/2010), nemmeno per effetto di una interpretazione estensiva o analogica».

Cinzia De Stefanis